

Circolare n. 23 - fiscale  
del 18.11.2025

## Sommario

### 1. la Finanziaria 2026 - sintesi delle novità più importanti (1° parte)

#### - 1 -

Con la presente circolare intendiamo continuare nell'approfondimento nel disegno di legge finanziaria 2026, argomento oggetto del seminario del prossimo 26 novembre 2025.

A breve termine completeremo l'analisi della manovra con la pubblicazione della nostra circolare n. 24 del prossimo 19 novembre 2026.

In questa sede intendiamo occuparci inizialmente delle modifiche all'Irpef, ma anche di una serie di provvedimenti scaduti in precedenza e che ancora una volta vengono prorogati

#### Nuova Irpef 2026

Dopo la significativa revisione operata lo scorso anno, il Legislatore, confermando il quadro normativo vigente, apporta ora (soltanto) alcune modifiche riguardanti:

- l'aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito da € 28.001 a € 50.000;
- la detrazione di alcuni oneri per i soggetti con reddito superiore a € 200.000.

Le nuove aliquote IRPEF sono così costituite:

| Scaglioni di reddito e aliquote |     |                                 |            |
|---------------------------------|-----|---------------------------------|------------|
| Per il 2025                     |     | Per il 2026                     |            |
| Fino ad € 28.000                | 23% | Fino ad € 28.000                | 23%        |
| Oltre € 28.000 fino ad € 50.000 | 35% | Oltre € 28.000 fino ad € 50.000 | <b>33%</b> |
| Oltre € 50.000                  | 43% | Oltre € 50.000                  | 43%        |

Inoltre, ai contribuenti con reddito complessivo superiore ad € 75.000, le detrazioni IRPEF per oneri/spese (con alcune esclusioni) sono riconosciute nel rispetto di un limite massimo complessivo, che varia in base all'ammontare del reddito (fino ad € 100.000 ovvero superiore a € 100.000) ed in base al numero di figli fiscalmente a carico.

Infine, è previsto che ai contribuenti con reddito complessivo superiore ad € 200.000, ferma restando l'applicazione di quanto sopra rammentato, è ridotto di € 440 l'ammontare della detrazione spettante per:

- oneri detraibili nella misura del 19%, escluse le spese sanitarie;
- erogazioni liberali a favore di partiti politici;
- premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Si ricorda che è applicabile la riduzione della detrazione spettante per gli oneri di cui all'art. 15, TUIR per i contribuenti con reddito complessivo oltre € 120.000, fino all'azzeramento oltre € 240.000.

#### Tassazione rinnovi contrattuali/premi di produttività

È previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai dipendenti del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2025/2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta, all'imposta sostitutiva del 5%.

L'agevolazione è applicabile ai soggetti con reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 28.000.

Inoltre, è prevista limitatamente al 2025 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva applicabile, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).

La disposizione è applicabile ai soggetti con reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, ad € 80.000.

Per il 2026 e il 2027, ai predetti premi è applicabile l'imposta sostitutiva dell'1% entro il limite di € 5.000.

### **Somme corrisposte a lavoratori dipendenti e tassazione dei buoni pasto**

Per il 2026 sono assoggettate all'imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di € 1.500, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

- maggiorazioni ed indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
- maggiorazioni ed indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- indennità di turno ed ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Va evidenziato che:

- la predetta disposizione è applicabile dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le (nuove) agevolazioni per il settore turistico/alberghiero, a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, ad € 40.000;
- non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto/in parte la retribuzione ordinaria;
- ai fini del già menzionato limite di € 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell'impresa.

La norma in vigore attualmente dispone che il valore dei "buoni pasto" non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario degli stessi:

- fino all'importo giornaliero di € 4, quando cartacei;
- fino all'importo di € 8, se elettronici.

La Finanziaria 2026 prevede soltanto per i "buoni pasto" elettronici, un aumento a € 10.

### **Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari**

È stata disposta anche per il 2026, a favore di coltivatori diretti/IAP, la non concorrenza (totale/parziale) alla formazione del reddito complessivo dei redditi dominicali ed agrari fino ad € 15.000; in particolare i redditi dominicali ed agrari, posseduti dai coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali.

| <b>Redditi dominicali ed agrari</b> | <b>% di concorrenza al reddito complessivo</b> |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fino ad € 10.000                    | --                                             |
| Oltre € 10.000 fino ad € 15.000     | 50%                                            |
| Oltre ad € 15.000                   | 100%                                           |

### **Aliquote locazioni brevi**

Attualmente, le "locazioni brevi" assoggettate a cedolare secca applicano un'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al:

- 21% per una sola unità immobiliare locata;
- 26% per le unità immobiliari locate successive alla prima (fermo restando che la disciplina in esame è applicabile al massimo a 4 unità), lasciando al contribuente la possibilità di scegliere, in dichiarazione dei redditi, quale immobile considerare il primo (con cedolare secca al 21%).

Con l'integrazione della normativa, ora l'aliquota del 21% può essere applicata alle locazioni brevi soltanto a condizione che, durante l'anno, per l'immobile non siano stati conclusi contratti tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici.

### **Imposta sostitutiva redditi prodotti all'estero**

Il disegno di legge riconosce alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all'estero a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

È infatti previsto:

- l'innalzamento a € 300.000 (in precedenza € 200.000) dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione;
- l'innalzamento a € 50.000 (in precedenza € 25.000) dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascuno dei familiari.

Le predette modifiche sono applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'1.1.2026.

### **Reddito di lavoro dipendente e regime forfettario**

E' estesa per il 2026 la causa di esclusione dal regime forfettario in base alla quale non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilati superiori ad € 35.000.

### **Assegnazione agevolata dei beni ai soci**

È riproposta l'assegnazione/cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone/capitali di assegnare/cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione/cessione va effettuata entro il 30.9.2026 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2025, ovvero che vengano iscritti entro il 30.01.2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01.10.2025.

A tal fine, come accennato, è dovuta un'imposta sostitutiva pari all'8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione/cessione/trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Per le assegnazioni /cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato come segue:

- il 60% entro il 30.09.2026;
- il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

**Estromissione immobile e imprenditore individuale**

È riproposta l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale, ossia il passaggio dello stesso dalla sfera "d'impresa" alla sfera "privata" a fronte del versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%.

L'agevolazione, con effetto dal 01.01.2026:

- è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, co. 2, TUIR, posseduti al 30.9.2025;
- riguarda le estromissioni attuate dal 01.01.2026 al 31.5.2026;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% da effettuare come segue:
- il 60% entro il 30.11.2026;
- il rimanente 40% entro il 30.06.2027.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti a riguardo.

Cordiali saluti.

Gianluca Broglia